

6.12.2013

A7-0385/ 001-050

EMENDAMENTI 001-050

presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione

Béla Kovács

A7-0385/2013

Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi

Proposta di regolamento (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di
REGOLAMENTO DEL **PARLAMENTO
EUROPEO E DEL** CONSIGLIO

che istituisce un regime comunitario per la
registrazione dei vettori di materiali
radioattivi

che istituisce un regime comunitario per la
registrazione dei vettori di materiali
radioattivi

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato *che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica*, in
particolare l'articolo **31**, *secondo
paragrafo*, e l'articolo **32**,

visto il trattato *sul funzionamento
dell'Unione europea*, in particolare
l'articolo **91**,

Motivazione

Le disposizioni relative al trasporto di materiali radioattivi sono attualmente fissate dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, sulla base del trattato. È pertanto opportuno scegliere la stessa base giuridica per il regolamento in esame. Non è appropriato privare il Parlamento europeo dei poteri di codecisione, come previsto dalla proposta della Commissione, soprattutto considerando che la proposta tratta importanti questioni ambientali e sanitarie. In generale, coerentemente con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 15.2.2011, della relazione Belet (P7_TA(2011)0055), e il 12.3.2013 della relazione Rivasi sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (P7_TA(2013)0068), occorre che le norme di radioprotezione siano affrontate nell'ambito del trattato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Visto 2

Testo della Commissione

vista la proposta della Commissione, elaborata sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico,

Emendamento

vista la proposta della Commissione europea,

Motivazione

Le disposizioni relative al trasporto di materiali radioattivi sono attualmente fissate dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, sulla base del trattato. È pertanto opportuno scegliere la stessa base giuridica per il regolamento in esame. Non è appropriato privare il Parlamento europeo dei poteri di codecisione, come previsto dalla proposta della Commissione, soprattutto considerando che la proposta tratta importanti questioni ambientali e sanitarie. In generale, coerentemente con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 15.2.2011, della relazione Belet (P7_TA(2011)0055), e il 12.3.2013 della relazione Rivasi sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (P7_TA(2013)0068), occorre che le norme di radioprotezione siano affrontate nell'ambito del trattato.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Visto 4

Testo della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo,

Emendamento

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

Motivazione

Le disposizioni relative al trasporto di materiali radioattivi sono attualmente fissate dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, sulla base del trattato. È pertanto opportuno scegliere la stessa base giuridica per il regolamento in esame. Non è appropriato privare il Parlamento europeo dei poteri di codecisione, come previsto dalla proposta della Commissione, soprattutto considerando che la proposta tratta importanti questioni ambientali e sanitarie. In generale, coerentemente con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 15.2.2011, della relazione Belet (P7_TA(2011)0055), e il 12.3.2013 della relazione Rivasi sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (P7_TA(2013)0068), occorre che le norme di radioprotezione siano affrontate nell'ambito del trattato.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) È necessario garantire un'attuazione efficace e armonizzata del presente regolamento mediante la definizione di criteri comuni che gli Stati membri dovrebbero applicare in sede di rilascio dei certificati di registrazione, e l'istituzione di un meccanismo per uno scambio di informazioni fattibile e obbligatorio con gli altri Stati membri al fine di assicurare il controllo dei vettori, verificare la conformità e reagire efficacemente alle situazioni di emergenza.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali

soppresso

relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Considerando l'obiettivo generale di ridurre gli oneri normativi che gravano sull'industria, è opportuno che la Commissione continui a monitorare l'impatto economico esercitato dal presente regolamento su molte piccole imprese che trasportano materiali radioattivi all'interno del territorio di un unico Stato membro.

Motivazione

L'emendamento è importante tenendo conto che la Commissione ha affermato che "è molto difficile calcolare gli effetti specifici sulle PMI sulla base dei dati disponibili" e che il periodo di consultazione on-line dei soggetti interessati si è protratto per un periodo molto breve (dal 10 dicembre 2007 al 28 gennaio 2008, vacanze natalizie incluse).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di registrazione dei vettori di materiali radioattivi ***che semplifica il compito degli Stati membri di garantire la conformità alle norme fondamentali di sicurezza in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori rispetto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti definite dalla direttiva 96/29/Euratom.***

(1) Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di ***autorizzazione e*** registrazione dei vettori di materiali radioattivi ***sulla base della direttiva 2008/68/CE e della*** direttiva 96/29/Euratom.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Il presente regolamento si applica a qualsiasi vettore impegnato nel trasporto di materiali radioattivi nella Comunità, da paesi terzi verso la Comunità e dalla Comunità verso paesi terzi. ***Non trova applicazione nel caso di vettori che si occupano del trasporto aereo e marittimo di materiali radioattivi.***

Emendamento

(2) Il presente regolamento si applica a qualsiasi vettore impegnato nel trasporto di materiali radioattivi ***su strada, per ferrovia e per via navigabile interna***, nella Comunità, da paesi terzi verso la Comunità e dalla Comunità verso paesi terzi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni nazionali relative alla protezione del trasporto di materiali radioattivi contro furto, sabotaggio o altri atti dolosi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) “vettore”: qualsiasi soggetto, organizzazione o impresa ***pubblica*** che effettui il trasporto di materiale radioattivo con qualsiasi mezzo di trasporto all’interno della Comunità, compresi i vettori che operano per conto terzi o per conto proprio;

a) “vettore”: qualsiasi soggetto, organizzazione o impresa che effettui il trasporto di materiale radioattivo con qualsiasi mezzo di trasporto all’interno della Comunità, compresi i vettori che operano per conto terzi o per conto proprio;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) “criteri comuni”: un corpus di norme di sicurezza basate sui regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose

per diverse modalità di trasporto (ADR, RID e ADN), sulla direttiva 96/29/Euratom e sulla direttiva 2008/68/CE che i vettori di materiali radioattivi sono tenuti a rispettare al fine di ottenere un certificato di registrazione;

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) “trasporto”: tutte le operazioni di trasporto dal luogo di origine al luogo di destinazione, **compreso il carico, il deposito in transito e lo scarico di materiali radioattivi;**

Emendamento

c) “trasporto”: tutte le operazioni di trasporto intraprese dal **vettore** dal luogo di origine al luogo di destinazione;

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) “materiale radioattivo”: **qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale l'attività specifica e l'attività totale della spedizione superano i valori specificati ai paragrafi 402–407 della normativa dell'AIEA in materia di sicurezza dei trasporti delle materie radioattive, requisiti di sicurezza n. TS-R-1, Vienna, 2009 (IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Requirements No. TS-R-1, Vienna, 2009);**

Emendamento

d) “materiale radioattivo”: **inteso con lo stesso significato di cui ai regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose (ADR, RID e ADN), che sono attuati dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 2008/68/CE;**

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) “merci pericolose ad alto rischio – materiali radioattivi”: i materiali radioattivi che possono essere utilizzati in maniera

Emendamento

e) “merci pericolose ad alto rischio – materiali radioattivi”: i materiali radioattivi che possono essere **dispersi in modo**

illecita durante un atto terroristico e che quindi possono causare gravi conseguenze come un altissimo numero di vittime o una distruzione di massa secondo la definizione di cui all'appendice A.9. della serie n. 9 dell'AIEA sulla sicurezza nucleare "Sicurezza dei trasporti delle materie radioattive", Vienna, 2008 (IAEA Nuclear Security Series No.9 'Security in the Transport of Radioactive Material', Vienna, 2008);

accidentale o essere utilizzati in maniera illecita durante un atto terroristico e che quindi possono causare gravi conseguenze come un altissimo numero di vittime o una distruzione di massa secondo la definizione di cui all'appendice A.9. della serie n. 9 dell'AIEA sulla sicurezza nucleare "Sicurezza dei trasporti delle materie radioattive", Vienna, 2008 (IAEA Nuclear Security Series No.9 'Security in the Transport of Radioactive Material', Vienna, 2008);

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) "colli esentati" un qualsiasi collo *in cui il contenuto radioattivo consentito non supera i livelli di attività stabiliti nella tabella V, sezione IV, dei regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti delle materie radioattive, requisiti di sicurezza n. TS-R-1, Vienna, 2009, o un decimo di tali limiti nel caso del trasporto tramite posta e recante il codice UN n. 2908, 2909, 2910 o 2911;*

Emendamento

f) "colli esentati": un qualsiasi collo *contenente materiali radioattivi che soddisfa i requisiti per i colli classificati come "colli esentati" secondo quanto specificato nei regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose per diverse modalità di trasporto (ADR, RID e ADN), attuati dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 2008/68/CE;*

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le singole operazioni di trasporto sono accompagnate da una copia del certificato di registrazione del vettore *o da una licenza o registrazione ottenuta in conformità alla procedura nazionale applicabile nel caso delle tipologie di trasporto descritte al paragrafo 3.*

Emendamento

2. Le singole operazioni di trasporto sono accompagnate da una copia del certificato di registrazione del vettore.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Un titolare di licenze o registrazioni valide rilasciate in conformità della direttiva 96/29/Euratom per la movimentazione di materiali radioattivi o per l'utilizzo di apparecchiature contenenti materiali radioattivi o fonti radioattive può trasportare tali materiali o fonti anche senza una registrazione ai sensi del presente regolamento purché l'attività di trasporto sia menzionata nelle licenze o registrazioni per tutti gli Stati membri in cui si svolge.

soppresso

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Qualsiasi trasporto di materiali radioattivi deve essere conforme alle norme e alle disposizioni internazionali fissate dall'UNECE in relazione alle merci pericolose e inquinanti nonché ai corrispondenti accordi, ovvero all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), quali definiti dalla direttiva 2008/68/CE.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini della supervisione e del controllo **del trasporto** di materiali radioattivi, la Commissione istituisce **e** gestisce un sistema elettronico per la registrazione dei

1. Ai fini della supervisione e del controllo **della registrazione dei vettori** di materiali radioattivi, la Commissione istituisce, gestisce **e mette in sicurezza** un sistema

vettori (ESCReg). La Commissione stabilisce le informazioni da inserire nel sistema, nonché le specifiche e i requisiti tecnici del sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg).

elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg). La Commissione stabilisce le informazioni da inserire nel sistema, nonché le specifiche e i requisiti tecnici del sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg). ***Al fine di evitare interpretazioni erranee, dette specifiche sono complete e prive di ambiguità.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'ESCReg è protetto, solido e pienamente operativo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre, è istituito un meccanismo di scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESCReg al fine di agevolare almeno il trasporto transfrontaliero.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'ESCReg consente alle autorità competenti degli Stati membri di avere un accesso limitato e sicuro ai vettori registrati e ai richiedenti, nel rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le autorità competenti possono accedere a tutti i dati disponibili.

2. L'ESCReg consente alle autorità competenti degli Stati membri di avere un accesso limitato e sicuro ai vettori registrati e ai richiedenti, nel rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le autorità competenti possono accedere a tutti i dati disponibili.
L'ESCReg provvede a che il pubblico abbia accesso all'elenco di vettori registrati.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **La Commissione non è responsabile** dei contenuti **e dell'accuratezza** delle informazioni fornite tramite l'ESCReg.

Emendamento

3. **Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili** dei contenuti delle informazioni fornite tramite l'ESCReg, **le quali sono accurate, tempestive e trasparenti.**

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Un vettore deve richiedere la registrazione al sistema ESCReg.

Emendamento

Un vettore deve richiedere la registrazione mediante il sistema ESCReg **all'autorità competente, di cui al paragrafo 3.**

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il vettore richiedente trasmette il modulo elettronico completo riportato nell'allegato I.

Emendamento

Il vettore richiedente trasmette il modulo elettronico completo riportato nell'allegato I. **Al fine di assistere il richiedente, sono disponibili in qualsiasi momento orientamenti online contenenti i recapiti e le informazioni su come contattare il punto di contatto o l'autorità competente.**

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Si applica un periodo transitorio di un anno dopo ...* affinché tutti i vettori richiedano e ottengano il certificato di registrazione ai sensi del presente regolamento. Durante detto periodo transitorio si applicano le disposizioni della direttiva 96/29/Euratom e della

** Data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una volta completato e inviato il modulo di domanda, il richiedente riceve una conferma automatica di ricezione, unitamente a un numero di domanda.

Emendamento

2. Una volta completato e inviato il modulo di domanda, il richiedente riceve una conferma automatica di ricezione, unitamente a un numero di domanda.
L'autorità competente riceve la medesima conferma. La Commissione è investita della responsabilità di far rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In caso di rifiuto il richiedente riceve un messaggio di errore in cui sono indicati i motivi del rifiuto della domanda.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento l'autorità competente rilascia un certificato di registrazione del vettore se ritiene che le informazioni fornite siano complete e conformi al presente regolamento, ***oltre che alla direttiva 96/29/Euratom e alla direttiva 2008/68/CE.***

Emendamento

4. Entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento l'autorità competente rilascia un certificato di registrazione del vettore se ritiene che le informazioni fornite siano complete e conformi al presente regolamento ***e se reputa che il richiedente soddisfi i requisiti dei criteri comuni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b bis).***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Una copia del certificato di registrazione del vettore è trasmessa automaticamente tramite l'ESCReg **a tutte le** autorità competenti **degli** Stati membri **in cui il vettore intende operare**.

Emendamento

Una copia del certificato di registrazione del vettore è trasmessa automaticamente tramite l'ESCReg **alle** autorità competenti **di tutti gli** Stati membri.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Se l'autorità competente si rifiuta di rilasciare un certificato di registrazione del vettore per il fatto che la domanda non è completa o non è conforme ai requisiti applicabili, risponde per iscritto al richiedente entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento. **Prima di tale rifiuto, l'autorità competente chiede al richiedente di correggere o integrare la richiesta entro tre settimane dal suo ricevimento.** L'autorità competente fornisce una motivazione del rigetto.

Emendamento

L'autorità competente chiede al richiedente di fornire, entro tre settimane dal ricevimento della domanda, le correzioni necessarie o le informazioni supplementari, se del caso. Se l'autorità competente si rifiuta di rilasciare un certificato di registrazione del vettore per il fatto che la domanda non è completa o non è conforme ai requisiti applicabili, risponde per iscritto al richiedente entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento. L'autorità competente fornisce una motivazione del rigetto.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Una copia del rigetto e della relativa motivazione è trasmessa automaticamente attraverso l'ESCReg **a tutte le** autorità competenti **degli** Stati membri **in cui il vettore intende operare**.

Emendamento

Una copia del rigetto e della relativa motivazione è trasmessa automaticamente attraverso l'ESCReg alle autorità competenti **di tutti gli** Stati membri.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. L'autorità competente conserva tutti i dati storici di tutti i richiedenti, al fine di garantirne la rintracciabilità, di agevolare un migliore monitoraggio e di evitare eventuali falsificazioni.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il vettore ha la responsabilità di garantire la costante accuratezza dei dati forniti nella domanda presentata ai fini della registrazione all'ESCRreg per le operazioni di trasporto nella Comunità.

1. Il vettore ha la responsabilità di garantire la costante accuratezza dei dati forniti nella domanda presentata ai fini della registrazione all'ESCRreg per le operazioni di trasporto nella Comunità. **Pertanto, il richiedente è autorizzato ad aggiornare i propri dati in modo agevole e sostenendo oneri amministrativi limitati.**

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'autorità competente che ha rilasciato il certificato ha il compito di controllare, mediante ispezioni, che i vettori registrati continuino a rispettare i requisiti del presente regolamento durante il periodo di validità del certificato.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al fine di garantire una parità di trattamento per tutti i richiedenti, le autorità competenti assicurano che i criteri per il rilascio dei certificati di

registrazione siano identici e conformi alle definizioni dell'AIEA e che la procedura di registrazione sia armonizzata.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata la mancata conformità attua le procedure appropriate previste dalla normativa dello Stato membro in questione, tra cui comunicazioni scritte, misure di formazione e istruzione, **sospensione, revoca o modifica della registrazione** o un'azione penale, in funzione dell'incidenza della mancata conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore.

Emendamento

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata la mancata conformità attua le procedure appropriate previste dalla normativa dello Stato membro in questione, tra cui comunicazioni scritte, misure di formazione e istruzione o un'azione penale, in funzione dell'incidenza della mancata conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore.

Le procedure di esecuzione sono immediatamente comunicate allo Stato membro che ha rilasciato il certificato. Lo Stato membro che ha ricevuto la comunicazione modifica, rinnova o revoca la registrazione entro un massimo di quattro settimane. La decisione è trasmessa alle autorità competenti di tutti gli Stati membri attraverso l'ESReg.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In funzione dell'incidenza della mancata conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore, lo Stato membro in cui è stata rilevata la mancata conformità può sospendere la

registrazione del vettore.

La sospensione è notificata immediatamente allo Stato membro che ha rilasciato il certificato. Lo Stato membro che ha ricevuto la comunicazione modifica, rinnova o revoca la registrazione entro un massimo di quattro settimane. La decisione è trasmessa alle autorità competenti di tutti gli Stati membri attraverso l'ESCReg.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata rilevata la mancata conformità comunica al vettore e alle autorità competenti *degli* Stati membri *in cui il vettore intende trasportare i materiali radioattivi* le informazioni sulle misure applicate e una spiegazione dei motivi che hanno portato a tali misure. *Se il vettore non si adegua alle misure applicate ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il vettore o, se il vettore è stabilito in un paese terzo, l'autorità competente dello Stato membro attraverso cui il vettore intendeva entrare nel territorio della Comunità revoca la registrazione.*

Emendamento

2. L'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata rilevata la mancata conformità comunica al vettore e alle autorità competenti *di tutti gli* Stati membri *nonché alla Commissione* le informazioni sulle misure applicate e una spiegazione dei motivi che hanno portato a tali misure.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *L'autorità competente informa il vettore e le altre autorità competenti interessate in merito alla revoca, illustrandone le ragioni.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Tutti i casi di mancata conformità sono comunicati alla Commissione e all'ESCREg.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri designano un'autorità competente e un punto di contatto nazionale per **il trasporto** di materiali radioattivi.

Gli Stati membri designano un'autorità competente e un punto di contatto nazionale per **la registrazione dei vettori** di materiali radioattivi. **Tali informazioni sono messe a disposizione sulla pagina di registrazione del richiedente.**

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione trasmette tali modifiche ed eventuali variazioni delle stesse a tutte le autorità competenti nella Comunità tramite l'ESCREg.

La Commissione trasmette tali modifiche ed eventuali variazioni delle stesse a tutte le autorità competenti nella Comunità tramite l'ESCREg **e le mette a disposizione del pubblico su Internet.**

Motivazione

Le informazioni relative a quali siano l'autorità competente e il punto di contatto nazionale possono essere di interesse per il pubblico e vanno pertanto rese disponibili al pubblico.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Attraverso i punti di contatto ***i vettori possono*** accedere facilmente alle informazioni relative alle disposizioni nazionali in materia di protezione dalle radiazioni applicabili al trasporto di materiali radioattivi.

Emendamento

2. Attraverso i punti di contatto ***è possibile*** accedere facilmente alle informazioni relative alle disposizioni nazionali in materia di protezione dalle radiazioni applicabili al trasporto di materiali radioattivi.

Motivazione

Le informazioni relative alle norme applicabili possono essere di interesse per il pubblico e vanno pertanto rese disponibili a tutti.

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3**

Testo della Commissione

I punti di contatto e le autorità competenti rispondono il più rapidamente possibile alle richieste di informazioni e, in caso di richiesta errata o infondata, informano ***immediatamente*** il richiedente.

Emendamento

I punti di contatto e le autorità competenti rispondono il più rapidamente possibile alle richieste di informazioni e, in caso di richiesta errata o infondata, informano ***entro due settimane*** il richiedente.

Emendamento 45

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo**

Testo della Commissione

Esecuzione

Emendamento

Esercizio della delega

Emendamento 46

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta atti delegati che stabiliscono i criteri comuni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b bis).

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Riesame

*La Commissione procede a un riesame del presente regolamento entro ...*al fine di valutarne l'efficacia e di proporre, se del caso, ulteriori misure volte a garantire che i materiali radioattivi siano trasportati in modo sicuro all'interno della Comunità e da paesi terzi.*

** Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Comitato consultivo

La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Il comitato presta consulenza e assistenza alla Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti così come definiti dal presente regolamento.

Il comitato è composto da esperti

nominati dagli Stati membri e da esperti nominati dalla Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'applicazione del presente regolamento tiene conto della disponibilità di un sistema di registrazione convalidato e operativo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – tabella – parte B – punti 1-4

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del rappresentante dell'organizzazione di trasporti (persona autorizzata a impegnare l'organizzazione del vettore):

1. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono ***cellulare e fisso*** e indirizzo di posta elettronica del rappresentante dell'organizzazione di trasporti (persona autorizzata a impegnare l'organizzazione del vettore):

2. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona di riferimento per le autorità per le questioni tecniche e amministrative (responsabile della conformità ai regolamenti delle attività svolte dalla società del vettore):

2. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono ***cellulare e fisso*** e indirizzo di posta elettronica della persona di riferimento per le autorità per le questioni tecniche e amministrative (responsabile della conformità ai regolamenti delle attività svolte dalla società del vettore):

3. Nome e cognome, funzione ***e*** indirizzo completo del consulente per la sicurezza (soltanto per le modalità di trasporto interno, se diverso da 1 o 2):

3. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, ***numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica*** del consulente per la sicurezza (soltanto per le modalità di trasporto interno, se diverso da 1 o 2):

4. Nome e cognome, funzione ***e*** indirizzo completo del responsabile dell'attuazione del Programma di protezione dalle radiazioni, se diverso da 1 o 2 o 3:

4. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, ***numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica*** del responsabile dell'attuazione del Programma

di protezione dalle radiazioni, se diverso da
1 o 2 o 3: